



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

IL TRIBUNALE

Il giorno 26-05-2015 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. VIGLINO MARCO	Presidente
" BONU ELENA	Giudice relatore
" BARUCHELLO MASSIMO	Esperto
" CALABRO' MARIA GRAZIA	Esperto

Oggetto: Istanza di riabilitazione

Letta l'istanza presentata da **C/**, nato a _____,
(_____) il _____, tendente ad ottenere la riabilitazione delle conseguenze giuridiche dall/e /i condanna/e di cui al certificato penale in atti;

rilevato che dai documenti prodotti risulta che l'istante ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla condanna di cui alla sentenza:

- **13/07/2001 sentenza Corte Appello Genova: concussione continuato in concorso;**

Rilevato che **C** ha avanzato istanza di riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna di cui all'allegato certificato penale, relativa al reato di concussione continuato in concorso commesso dal giugno 1988 fino a tutto il 1992;

Che con sentenza 10/10/2012 la Corte di Cassazione ha annullato precedente pronuncia concessiva adottata con ordinanza 19/1/2012 Tribunale Sorveglianza Genova, evidenziando il duplice profilo della mancata valutazione comparativa circa la idoneità

della somma pattuita a soddisfare i diritti risarcitori delle vittime nonché della insufficiente acquisizione di indici denotanti l'avvenuto recupero del condannato (attesa in particolare la presenza di recenti pendenze per reati di natura contravvenzionale);

Che, quanto al primo aspetto, la Corte Suprema ha ritenuto non conclusivi gli accordi transattivi intervenuti fin dal 2007 con la società danneggiata – parte civile costituita – Il _____ S.p.a. (ancora da ultimo ribaditi da F _____ S.p.a., quale soggetto incorporante di Il _____, con nota del 27/5/2013:” F _____, giudicata esaustiva la somma incassata dal C _____, dichiara di non vantare nei confronti di quest’ultimo alcuna ulteriore ragione di credito in relazione al procedimento penale *de quo*”);

Che le considerazioni del giudice di legittimità sul punto non appaiono invero del tutto condivisibili, laddove nello specifico individua un onere del giudice a verificare che quanto versato a seguito di accordo fra le parti corrisponda ad un “risarcimento integralmente soddisfacente” del diritto alla riparazione dei danni (con ciò sembrando far necessariamente dipendere il concreto ed effettivo soddisfacimento della parte offesa dal requisito della integralità, nel caso di specie addirittura sovrapponendosi ad un precisa volontà di segno contrario formalmente manifestata dal creditore medesimo);

Che, prescindendo da precedenti pronunce della stessa Cassazione sulla efficacia liberatoria della espressa rinuncia del destinatario dell’attività riparatoria/risarcitoria del condannato, va rimarcata, a sommosso parere di questo Collegio, la non automatica coincidenza delle due situazioni, ben potendo discendere nella realtà una piena ed autentica riparazione da circostanze e considerazioni ulteriori, non conoscibili dal giudice decidente e di fatto slegate dagli importi versati;

Che in generale sembra oltretutto non censurabile dall’esterno lo spontaneo intendimento delle parti (ed in particolare del creditore), liberamente determinatesi, di addivenire concordemente ad una definizione equitativa delle obbligazioni civili di cui al reato, in tal modo disincentivando – quantomeno ai fini della riabilitazione – quelle opportune e meritorie prassi transattive, idonee ad utilmente risolvere controversie altrimenti inestinguibili;

Che in definitiva la congruità del ristoro patrimoniale pare pertanto parametro riservato all’esclusivo giudizio della parte interessata, specie nell’ambito di equilibrati rapporti di forza tra i due antagonisti (ed anche qualora, come indubbiamente nella presente vicenda, l’accettazione di soli euro 100.000,00 da parte di Il _____, a fronte delle ben più ingenti somme contestate, seppur in solido, al C _____, costituisca *prima facie* inopinata e di certo criticabile decisione);

Che da ultimo vanno sottolineate, quantomeno con riferimento alla fattispecie in esame, le problematiche contabili ed amministrative che la eventuale riapertura di una partita economica – già volontariamente conclusa, in via transattiva, dal remoto 2007 – determinerebbe per la stessa impresa creditrice (in adesso oltretutto neppure più esistente a seguito di intervenuta fusione societaria), che si troverebbe nella condizione di dover

procedere a riaperture di bilancio per inserirvi voci e somme non richieste e di incerta collocazione;

Che comunque, sgombrato il campo dalle delicate questioni sul lato risarcitorio nella riabilitazione, si deve osservare come il C. – sostanzialmente aderendo alla tesi espressa dalla Corte Suprema come pure all'indirizzo giurisprudenziale scrupolosamente seguito dalla magistratura torinese nell'applicazione dei benefici penitenziari di cui all'Ordinamento Penitenziario – si sia determinato, opportunamente indirizzato da questo Tribunale, ad una ulteriore dazione, di importo non indifferente, seppur non direttamente a favore della parte civile, del resto già ritenutasi soddisfatta (con allegata nota 7/4/2015 la R, ha trasmesso ricevuta di pagamento da parte del C. di euro 60.000,00 quale erogazione in denaro per progetto di implementazione tecnologica di terapia intensiva pediatrica, di cui alla delibera n.89/15);

Che sicuramente innovativa appare una iniziativa riparativa verso soggetto terzo, seppur per sua natura rappresentativo, anche nel solo profilo sociologico, delle vittime del reato, *latu sensu* intese;

Che d'altronde la condanna in esame attiene a delitto contro la Pubblica Amministrazione – in cui il concusso è sì soggetto del fatto di concussione, non però la vittima del reato, se non in senso atecnico – e quindi in ultima analisi lesivo degli interessi dell'intera collettività, risultando quindi oltremodo appropriata una sorta di oblazione a favore di ente avente quale scopo istituzionale proprio la tutela della salute del medesimo consorzio sociale,

Che, già in passato, questo Tribunale ha favorito analoghe soluzioni in materia di affidamento in prova, veicolando gli obblighi restitutori dell'affidato, in assenza di una specifica vittima del fatto di reato o in ipotesi – come la presente – di generalizzate ricadute dell'effetto lesivo, a vantaggio di enti o soggetti pubblici dotati di una tale rappresentatività;

Che quest'ultimo significativo versamento, finalizzato ad un obiettivo sociale così encomiabile, sembra – in aggiunta al pagamento I. + ai 40.000,00 euro corrisposti al Ministero dell'Economia quali danni morali e mai oggetto di contestazione – porre rimedio allo squilibrio economico rilevato dalla Cassazione, ribadita ancora l'esistenza di altri condebitori, l'atteggiamento conciliante della parte creditrice ed anche gli oltre 20 anni trascorsi dagli eventi;

Che infine neppure dal punto di vista della buona condotta emergono situazioni controindicanti, una volta definita con decreto di archiviazione 5/9/2013 la fattispecie contravvenzionale del 2011 su cui si era focalizzata l'attenzione della Suprema Corte (doc.1 della produzione difensiva 15/12/2014) ed attenendo l'ulteriore questione del 2014 più alla sfera di una eventuale irregolarità amministrativa che a violazione penale vera e propria (docc. 5/7);

Che pertanto nulla sembra ostare alla riabilitazione (quantomeno parziale) dell'istante in merito alla risalente pronuncia Corte Appello Genova 13/7/2001, sulla scia del resto di

quelle positive valutazioni che già avevano indotto il Tribunale di Sorveglianza di Genova all'accoglimento della richiesta di affidamento in prova dal medesimo avanzata, seguita poi da successiva dichiarazione di estinzione della pena per esito positivo di data 9/4/2008 (con giudizio di certo involgente anche l'aspetto risarcitorio);

RITENUTO pertanto che, nella sussistenza di tutti i presupposti di legge, la domanda può essere accolta;

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 178 ss. c.p., 666, 678 c.p.p.;

Il Tribunale

dichiara C/ **riabilitato** dalle conseguenze giuridiche delle condanne riportate **con le sentenze di cui in premessa;**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

TORINO, 26-05-2015

IL PRESIDENTE ESTENSORE

VIGLINO MARCO